Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale

Presidente

Renato Saccone
Prefetto di Milano

p.c. Francesco Maisto
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Milano

Illustre Prefetto,

desidero inizialmente ringraziarLa per la richiesta di parere che ha formulato al Garante nazionale quale Autorità nazionale incaricata di vigilare su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà personale, anche in funzione di *Meccanismo nazionale di prevenzione* ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Proprio cogliendo tale volontà cooperativa mi permetto di sottoporLe alcune brevi riflessioni circa la possibilità da Lei ipotizzata di installare una telecamera per la videosorveglianza della stanza adibita all'alloggio temporaneo delle persone trattenute che esprimano specifiche esigenze sanitarie.

La questione proposta può essere facilmente inquadrata nell'alveo dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) che protegge il diritto al rispetto della vita privata, tutelandola dalle ingerenze delle Autorità pubbliche che non siano previste dalla legge e non costituiscano una misura necessaria per il raggiungimento di uno degli obiettivi enunciati dal trattato.

D'altro canto la tutela della salute è una finalità che, proprio in base alla stessa Cedu, può consentire la previsione di limitazioni nel godimento di tale diritto. La giurisprudenza della Corte Edu tuttavia stabilisce che tali limitazioni devono fondarsi su norme nazionali che definiscano chiaramente i poteri e le relative modalità di esercizio da parte delle Autorità pubbliche in tale ambito e garantiscano quindi alle persone un

via di San Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma
presidenza@garantenpl.it – (+39) 0687791741

adeguata protezione dai rischi di arbitrarietà (si veda, inter alia, *Gorlov e altri* c. Russia, 2019[1]).

Nel caso specifico, andrebbe, quindi, preliminarmente individuato il presupposto normativo e la relativa disciplina regolatoria.

Inoltre, andrebbero meglio identificati e specificati i presupposti e le esigenze di carattere sanitario che giustifichino una simile misura, atteso che il dispositivo di videosorveglianza non potrebbe in ogni caso essere considerato sostitutivo di un'attività di controllo sanitario che implichi la rilevazione di parametri vitali (quali elettrocardiogramma, frequenza respiratoria e cardiaca o altro) e la presenza costante o a intervalli regolari del personale incaricato. L'eventuale utilizzo di telecamere in ambienti sanitari per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari locali (per esempio, nelle unità di rianimazione o in reparti di isolamento) deve infatti essere limitato ai casi di comprovata indispensabilità clinica, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Apparirebbero, altresì, meritevoli di approfondimento i parametri di efficienza addotti a motivazione di una simile opzione, considerato che, trattandosi di persona sottoposta a controllo sanitario, l'utilizzo degli impianti e la visione delle immagini rimarrebbe sempre in carico al personale medico e infermieristico con esclusione di tutte le altre professionalità presenti nella struttura.

Occorre, infatti, rammentare che l'accesso a immagini idonee a rivelare lo stato di salute dei pazienti è vietato al personale non sanitario e le Autorità responsabili del Centro hanno il dovere di adottare misure organizzative tecniche interne che tutelino i dati dei pazienti in ogni forma, comprese le immagini, vietandone altresì la possibile diffusione.

Sulla base di queste considerazioni, a parere del Garante nazionale le implicazioni problematiche che deriverebbero dall'adozione della misura richiesta rischiano di

[1] «Nella causa Gorlov e altri c. Russia la Corte ha ritenuto che la videosorveglianza permanente dei detenuti durante la reclusione nelle loro celle non fosse "prevista dalla legge" come richiesto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione, in quanto esso non definiva la portata di tali poteri e le modalità del loro esercizio con chiarezza sufficiente a offrire alla persona un'adeguata tutela dall'arbitrarietà. Al riguardo la Corte ha riscontrato che le autorità godevano del potere illimitato di sottoporre ogni persona in custodia cautelare o già condannata a videosorveglianza permanente, incondizionatamente, in qualsiasi luogo dell'istituto, per un periodo di tempo indeterminato, in assenza di riesami periodici della misura, e il diritto nazionale non offriva praticamente alcuna garanzia contro gli abusi commessi da agenti statali.» (Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, Corte europea dei diritti dell'uomo, ultimo aggiornamento: 31.08.2019

risultare prevalenti rispetto ai necessari presupposti a fondamento dall'adozione della misura stessa.

In ogni caso, qualora fosse comunque dato seguito all'ipotesi prospettata, reputo necessario che sull'argomento sia interpellata anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che per legge è competente in materia di trattamento dei dati personali anche nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

Nel rinnovarLe i ringraziamenti per l'attenzione riservata, sono disponibile per ogni eventuale approfondimento del tema che Lei ritenesse necessario e rimango in attesa di conoscere le Sue valutazioni in merito.

L'occasione mi è grata per porgerLe un cordiale saluto.

Mauro Palma